

USB PI – Unione Sindacale di Base
Università degli studi di Trieste



USB – Unione Sindacale di Base

Università degli studi di Trieste

RSU - Rappresentanza Sindacale Unitaria eletta nella lista <USB Pubblico Impiego>

Trieste, 1° dicembre 2020

Al rettore dell'università di Trieste
p.le Europa, 1
34127 – TRIESTE

Oggetto: osservazioni e richieste in merito al regolamento conto terzi (testo inviato da parte pubblica in allegato ad E-Mail di venerdì 20 novembre '20).-

È avviso della scrivente componente sindacale che la definizione fatta propria dal regolamento (ed inviato "quale informativa"¹ mentre già era in corso l'iter ai fini dell'approvazione da parte degli organi collegiali universitari) – sia ondivaga.

Infatti, il riferimento al "prevalente" interesse del committente² si presta, sin troppo agevolmente, alla variazione della qualificazione dell'attività, a seconda dei protagonisti dell'attività, da prestazione conto terzi a progetto di ricerca rientrante nei compiti istituzionali dell'ateneo, con ciò determinando un effetto elusivo della disciplina di ateneo (e non solo...).

Per questo motivo la scrivente ritiene importante prevedere una fattispecie il più possibile lineare ed univoca.

¹ Vedi la "proposta di delibera" del Senato accademico allegata all'E-Mail inviato ai soggetti sindacali dalla direzione generale, per il tramite dell'ufficio organizzazione e relazioni sindacali, in data venerdì 20/11/2020. L'incontro con RSU e sindacati era in calendario per mercoledì 25 novembre '20.

² Vedi l'art. 1, comma 2° del regolamento in argomento.

Al riguardo è possibile considerare come le attività considerate dal regolamento citato in epigrafe rientrano nel campo di applicazione dell'I.V.A – Imposta sul valore aggiunto ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia³.

Le università si trovano in una sostanziale posizione di non commercialità che si ricava:

- a) Dai fini istituzionali che la legge ha loro riservato;
- b) Dalla normativa di cui all'art. 74 del DPR 22.12.1986, n. 917 che qualifica come naturalmente non commerciali, attraverso una presunzione legale assoluta di non commercialità, le attività degli enti che esercitano funzioni di natura statale.

In assenza dei requisiti previsti dall'art. 2195 Codice civile, può ritenersi che le attività commerciali svolte dalle università abbiano carattere di accessorietà rispetto a quelle istituzionali (ricerca scientifica di base e didattica).

Tenuto conto del DPR 633/72, art. 4, le università rivestono lo status di soggetto passivo solo nel caso pongano in essere attività commerciale e limitatamente a quest'ultima.

Per quanto attiene la distinzione tra somme introitate dall'università nel quadro della sua attività istituzionale (come tale fuori dall'assoggettabilità al tributo) e somme derivanti da attività commerciale (assoggettate al tributo), l'elemento discriminante non deve essere ricercato nella natura del soggetto contraente (anche nei confronti di un ente pubblico può essere esercitata attività commerciale), quanto nella tipologia degli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata fra le parti.

Ogni qual volta si è in presenza di un obbligo di fare assistito da un corrispettivo, si è in presenza di una operazione commerciale, soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 3 del DPR 633/72. Per trattarsi di attività commerciale, sull'ateneo deve gravare l'obbligo di compiere una determinata attività a fronte di una controprestazione statuita in una somma di denaro.

Un tanto premesso la scrivente componente sindacale propone di introdurre un nuovo articolo 1 dedicato alla sola definizione delle attività disciplinate dal regolamento in parola nei termini di seguito esposti:

“Per attività conto terzi devono intendendosi tutte le attività, comunque denominate, rese dall'università rientranti nel campo di applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di imposta sul valore aggiunto”.



³ Il riferimento è al DPR 26.10.1972, n. 633 (recante istituzione e disciplina dell'IVA) e alla VI Direttiva CEE - Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme e loro modifiche ed integrazioni.

In secondo luogo, per il combinato disposto della previsione contenuta nell'art. 2 ("Oggetto dei contratti") e dell'art. 13 ("Compensi al personale che partecipa alle attività della commessa"), il regolamento si presta ad operazioni elusive della normativa statale in materia di regime delle incompatibilità per il personale universitario.

Ricorda fra l'altro, al riguardo, l'incompatibilità allo svolgimento di attività libero-professionale è a tutt'oggi prevista per tutti i professori e i ricercatori universitari a tempo pieno⁴.

Con riferimento all'art. 9 ("determinazione del corrispettivo"), la previsione non pare adeguata ad una completa quantificazione del costo della prestazione. Ad esempio, fra i costi indiretti non sono considerati gli ammortamenti⁵, i costi di sistemi informativi, l'energia e i costi *generali di struttura*.

Fra i costi diretti ci si limita a un valore presunto e convenzionale del costo del personale in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori universitari) e CEL – Collaboratori ed esperti linguistici. Al riguardo è opinione di questa componente sindacale che anche il personale anzidetto dovrebbe validare la propria attività tramite timbratura⁶, così come avviene per il personale contrattualizzato Tecnico-amministrativo.

Per quanto concerne l'art. 13 ("Compensi del personale che partecipa alle attività della commessa") questa componente sindacale deve ricordare quanto prevede il vigente 1° comma dell'art. 98 della Costituzione:

"I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione"

Volendo affermare il medesimo principio usando altri termini, potremmo ricordare che "Dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore"⁷:

se, dunque, l'ateneo consente (anzi, promuove) l'arricchimento personale di alcuni dipendenti universitari sino al punto di raddoppiare la retribuzione lorda complessivamente erogata, l'università pubblica non sarà più il centro dell'interesse di quel dipendente; non lo saranno la ricerca scientifica di base, né lo sarà la didattica correlata ai corsi di studio universitari.

Il centro d'interessi diventerà altro, esterno e opposto rispetto all'ateneo.



Queste considerazioni valgono per tutto il personale, prescindendo dalla qualifica o/e categoria rivestita.

⁴ DPR 382/80, art. 11 e successive modifiche ed integrazioni secondo il quale il regime d'impegno a tempo pieno "è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con la assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria".

⁵ Si veda, al riguardo, Corte dei Conti, Sezione controllo, det. n. 4 del 10.01.1991 in materia di limiti del potere regolamentare organizzativo degli atenei. In particolare, la Sezione rilevava che, fra l'altro, non risultava detratto il costo ammortizzato per l'acquisto di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche necessarie per l'esecuzione delle prestazioni, il quale in alcuni casi può incidere notevolmente sul costo globale delle prestazioni stesse.

⁶ In tal senso vedere le note USB acquisite a protocollo di ateneo con il numero 37171 e il num. 37168 del 09/03/2020 alle quali l'ateneo non ha dato a tutt'oggi risposta.

⁷ Dal Vangelo secondo Matteo 6:19-23

Per questo motivo la scrivente componente sindacale propone che il limite al predetto arricchimento sia fissato – anno per anno - nel 30% della sommatoria di paga base ed indennità integrativa speciale lordi dipendente.

Potenzialmente pericolosa la previsione contenuta nella lettera f), comma 4° dell'art. 9 (“Determinazione del corrispettivo”) secondo la quale: “[il corrispettivo dovrà garantire la copertura del... N.d.R.] finanziamento parziale o totale di borse di studio di dottorato, borse post-dottorato, assegni di ricerca e contratti per ricercatori a tempo determinato di tipo a) coinvolti nello svolgimento dell'attività”.

L'art. 24, 3° comma, lettera a) della Legge 30.12.2010, n. 240 prevede che le università possono stipulare contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta.

Anche tacendo dell'inopportunità che una ricerca dipenda dal denaro versato da una impresa (sarebbe da capire cosa ne sia della tanto sbandierata libertà di ricerca scientifica... posto che un committente decide obiettivi da ricercare e assegna il correlato finanziamento) è indiscutibile che tali contratti possono estendersi su cinque anni mentre il suo finanziamento potrebbe essere limitato ad una sua quota parte.

Un tanto si presta ad applicazioni al limite della spregiudicatezza, peraltro non del tutto nuove in ambito universitario nazionale.

Considerazioni analoghe nel caso delle altre forme di “ingresso” nel mondo universitario citate nel regolamento.

Per quanto riguarda le risorse da destinare a beneficio di tutto il personale contrattualizzato Tecnico-amministrativo, la scrivente componente sindacale propone l'introduzione di una percentuale del 6% sul <fatturato> rilevato anno per anno dalla contabilità di ateneo. La proposta semplifica e rende trasparente la quota parte destinata ai lavoratori.

Considerato i valori di fatturato registrati negli anni precedenti⁸, tale proposta avrebbe consentito di accantonare a favore del predetto personale gli importi di seguito elencati:

anno 2015: fatturato di euro 2.600.000,00 (di cui il 6% è pari a 156.000,00 euro);

anno 2016: fatturato di euro 1.800.000,00 (di cui il 6% è pari a 108.000,00 euro);

anno 2017: fatturato di euro 2.700.000,00 (di cui il 6% è pari a 162.000,00 euro);

anno 2018: fatturato di euro 3.971.000,00 (di cui il 6% è pari a 238.260,00 euro).

Molti saluti,

Ferdinando ZEBOCHIN

p. componente USB PI – Unione Sindacale di Base



⁸ Dati attinti dai bilanci pubblicati nel sito di ateneo.